



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria  
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Francesco Basile

Roma, 21/11/2011

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.11/2011**

L'ultimo atto del Governo uscente, come noto, è stato l'approvazione della Legge di stabilità per l'anno 2012 (Legge 12/11/2011 n.183). Diamo conto, qui di seguito, delle più importanti novità a carattere fiscale di questa manovra, che è la quarta in ordine di tempo emanata nel 2011, facendo presente fin d'ora che a brevissimo ci troveremo a commentarne un'altra, attualmente in fase di preparazione da parte del Governo Monti.

#### **Riforma delle professioni (art.10)**

A partire dal 2012 viene prevista la possibilità, per i professionisti, di organizzarsi in forma societaria, sia nella forma di società di persone (società semplice, snc, sas), sia in quella di società di capitali (spa, sapa, srl), sia in quella di società cooperativa.

Possono far parte di tali società anche soci non professionisti, che possono svolgere eventualmente "prestazioni tecniche" ma possono anche essere esclusivamente soci di capitale, possono partecipare agli organi di gestione e possono anche avere la maggioranza del capitale sociale.

Vengono abolite le tariffe minime e viene imposto l'obbligo di fissare i compensi tramite accordo scritto con il cliente.

#### **Semplificazioni contabili (art.14 cc.10 - 11)**

I soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano incassi e pagamenti con strumenti tracciabili (non in contanti quindi) possono sostituire le scritture contabili obbligatorie con gli estratti conto bancari.

I limiti per l'effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali vengono innalzati a 400.000 € per chi effettua servizi e a 700.000 € per chi svolge altre attività; peraltro permangono incertezze in materia perché non è chiaro se si debba far riferimento al volume d'affari (come è sempre stato) ovvero all'ammontare dei ricavi.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G. Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

### **Collegio Sindacale (art.14 cc.13 - 14)**

Per le società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1.000.000 € lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali.

Viceversa, nel caso in cui i ricavi e il patrimonio netto siano di ammontare pari o superiore a 1.000.000 € permane l'obbligo del collegio sindacale tradizionale.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata valgono regole analoghe, nel senso che lo statuto può prevedere - nei casi in cui sia obbligatoria la nomina dell'organo di controllo - che tale funzione sia svolta da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali, sempreché i ricavi o il patrimonio netto siano inferiori a 1.000.000 €. In caso contrario rimane l'obbligo del collegio sindacale.

Le nuove norme valgono dal 1°/1/2012, però si ritiene che i collegi sindacali in carica dovranno concludere il proprio mandato secondo le scadenze originarie.

### **Contratti di apprendistato (art.22 c.1)**

Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 è previsto lo sgravio contributivo integrale per tre anni sui contratti di apprendistato a partire dal 1°/1/2012.

### **Incremento aliquota contributiva per la gestione separata INPS (art.22 c.1)**

Sempre dal 1°/1/2012 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS (co.co.pro., professionisti senza cassa di previdenza, lavoratori autonomi occasionali, ecc.) passa dal 26,72% al 27,72%, ovvero dal 17% al 18% per i soggetti iscritti anche ad un'altra gestione previdenziale o pensionati.

\* \* \*

Come ricordato nel nostro bollettino informativo n.9/2011, a partire dal 2012 costituirà reddito tassabile la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pagato per la concessione in godimento di beni dell'impresa ai soci o ai loro familiari: la suddetta differenza, quindi, concorrerà alla determinazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore. Inoltre, i costi relativi ai suddetti beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai loro familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non saranno ammessi in deduzione.

L'impresa, ovvero il socio o il familiare dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.

**Con un provvedimento del 16/11/2011 l'Agenzia delle Entrate ha fissato il contenuto della comunicazione di cui sopra, che dovrà essere trasmessa entro il prossimo 31/3/2012.**

In particolare dovranno essere indicati analiticamente i beni concessi in godimento a soci, familiari di questi e a soci o familiari di altre società del gruppo.

I beni vengono suddivisi in 6 categorie: autovetture, veicoli diversi, imbarcazioni da diporto, aerei, immobili e altri beni (solo per quest'ultima categoria è possibile non indicare i beni di valore inferiore a 3.000 €); inoltre devono essere indicati anche l'eventuale canone previsto per l'uso e il relativo valore di mercato, nonché il periodo di godimento.

Infine devono essere indicati anche i finanziamenti fatti dai soci alle società concedenti, a prescindere dal fatto che siano gli stessi oppure altri soggetti ad usufruire dei beni della società, mentre sembrerebbe che non debbano essere interessate alla comunicazione le società che hanno ricevuto finanziamenti dai soci ma non hanno concesso beni in godimento ad alcun componente la compagine sociale o suo familiare.

**Ricordiamo infine che si sta avvicinando rapidamente la scadenza per l'invio dei nuovi elenchi clienti e fornitori (cosiddetto spesometro), per cui invitiamo nuovamente tutti gli interessati a contattare le rispettive software house per le incombenze del caso.**